

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 aprile 2013

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta

comune. (13A03687). Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 25 marzo 2013.

Estensione di impiego del prodotto fitosanitario «CABRIO DUO». (13A03462) Pag. 1

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

DECRETO 31 gennaio 2013.

Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo per l'anno 2013. (13A03469). Pag. 4

DECRETO 2 aprile 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Marino S.r.l.», in Santa Maria a Vico al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (13A03410). Pag. 15

DECRETO 2 aprile 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Marino S.r.l.», in Santa Maria a Vico al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo. (13A03411). Pag. 16



**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Società cooperativa Piccola Pesca a r.l.», in Stella e nomina del commissario liquidatore. (13A03178)..... *Pag.* 17

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «J. & S. - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (13A03179)..... *Pag.* 18

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Oltre società cooperativa sociale», in Montefiascone e nomina del commissario liquidatore. (13A03180)..... *Pag.* 19

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Zootecnica Monte Petrella - Società cooperativa», in Santomenna e nomina del commissario liquidatore. (13A03181)... *Pag.* 19

DECRETO 22 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.SV.EDIL - Consorzio sviluppo edilizio - Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (13A03177)..... *Pag.* 20

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università degli studi di Parma

DECRETO RETTORALE 3 aprile 2013.

Modificazioni allo Statuto. (13A03421)..... *Pag.* 21

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione


Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare (13A03671)..... *Pag.* 22

**Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare**

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale alla Società Edipower S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica, in San Filippo del Mela. (13E03422)..... *Pag.* 22

Ministero dell'interno

Approvazione del trasferimento della Casa di Procura della Congregazione delle Domenicane di Betania, in Monte Porzio Catone. (13A03420)... *Pag.* 22



ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, lunedì 22 aprile 2013, alle ore 17, con il seguente

Ordine del giorno:

Giuramento e messaggio del Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei Deputati
LAURA BOLDRINI

13A03687

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 marzo 2013.

Estensione di impiego del prodotto fitosanitario «CABRIO DUO».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, in particolare l'art. 40 concernente «Riconoscimento reciproco»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;



Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

Visto il decreto del 21 maggio 2009 con il quale è stato registrato al n. 13126 il prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO a nome dell'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8;

Vista l'istanza presentata dall'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB), via Marconato 8, diretta ad ottenere, tramite la procedura del riconoscimento reciproco di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, l'estensione d'impiego relativamente alle colture carciofo e melanzana, già autorizzate in Francia, e alla malattia dell'oidio sulle colture cetriolo e zucchini, già autorizzata in Grecia, del prodotto fitosanitario in questione;

Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;

Visto il parere espresso in data 16 gennaio 2013 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, favorevole all'estensione d'impiego relativamente alle colture carciofo e melanzana e alla malattia dell'oidio sulle colture cetriolo e zucchini, del prodotto fitosanitario CABRIO DUO;

Vista la nota dell'Ufficio in data 11 febbraio 2013 con la quale è stata richiesta la documentazione e i dati tecnico-scientifici aggiuntivi, per il completamento dell'*iter* autorizzativo;

Vista la nota pervenuta in data 19 marzo 2013 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;

Decreta:

È autorizzata l'estensione d'impiego relativamente alle colture carciofo e melanzana e alla malattia dell'oidio sulle colture cetriolo e zucchini, del prodotto fitosanitario denominato CABRIO DUO registrato al n. 13126 in data 21 maggio 2009, a nome dell'Impresa BASF Italia Srl, con sede legale in Cesano Maderno (MB) - via Marconato 8, preparato negli stabilimenti e nelle taglie già autorizzati.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 25 marzo 2013

Il direttore generale: BORRELLO



CABRIO® DUO

Fungicida
Concentrato Emulsionabile (EC)

COMPOSIZIONE:

100 g di prodotto contengono:

PYRACLOSTROBIN puro g 3,8 (=40 g/l)

DIMETOMORF puro g 6,9 (=72 g/l)

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene Nafta Aromatica Pesante
(n. CAS 64742-94-5)

FRASI DI RISCHIO: Nocivo per ingestione. Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di ingestione, consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni specialistiche informative in materia di sicurezza.

BASF Italia S.p.A.

Cesano Maderno (MB) Tel. 0362/512.1

Officine di produzione:

BASF SE, Ludwigshafen, Germania

BASF Espanola S.A., Tarragona, Spagna

BASF Agri-Production-Genay, Francia

PRODOTTO FITOSANITARIO

Reg. del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
n. 13126 del 21/05/09

Contenuto netto: 1 - 2,5 - 4 - 5 - 10 l

Partita n.

* Marchio registrato

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: PYRACLOSTROBIN 4% e DIMETOMORF 7,2% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: DIMETOMORF: Terapia sintomatica. PYRACLOSTROBIN: Terapia sintomatica. Consultare un centro antiveleni

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.


Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

Rischi particolari: per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri dai corpi idrici superficiali (per tutti gli impieghi in pieno campo).

CARATTERISTICHE TECNICHE: Cabrio Duo contiene le sostanze attive pyraclostrobin e dimetomorf le quali appartengono a due famiglie chimiche distinte e presentano un diverso meccanismo d'azione. Cabrio Duo è prevalentemente indicato per il controllo di peronospora ed alternariosi delle colture da orto autorizzate.

CAMPI, DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO: Si raccomanda lo scrupoloso rispetto di: dosi, intervallo tra i trattamenti e numero massimo di trattamenti (vedi tabella):

Coltura	Malattia	Dose ml/ha	Dose l/ha	Intervallo tra i tratt. (giorni)	N° massimo tratt. all'anno
Pomodoro in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), alternariosi (<i>Alternaria solani</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3



NOCIVO



PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE

Patata in pieno campo	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), alternariosi (<i>Alternaria solani</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Cetriolo, cetriolino e zucchini in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Cetriolo, cetriolino e zucchini (in serra)	Oidio (<i>Erysiphe cichoracearum</i>)	250	2,5	7-8	3
Melone in pieno campo	Peronospora (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>), alternariosi (<i>Alternaria cucumerina</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Alternaria spp.</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Lattuga (<i>Lactuca sativa</i>) in pieno campo e serra	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>)	200	2	7-10	3
Cipolla, aglio e scalogno in pieno campo	Peronospora (<i>Peronospora destructor</i>)	200-250	2 - 2,5	7-10	3
Carciofo pieno campo	Peronospora (<i>Bremia lactucae</i>) Ascochiosi (<i>Ascochyta hortorum</i>) Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	250	2,5	7-10	3
Melanzana pieno campo e serra	Peronospora (<i>Phytophthora infestans</i>), Oidio (<i>Leveillula taurica</i>)	250	2,5	7-10	3

Cabrio Duo possiede anche un effetto collaterale contro il cancro gommoso delle cucurbitacee (*Didymella bryoniae*).

► Non applicare Cabrio Duo più di 2 volte consecutive e per un massimo di 3 trattamenti all'anno. ► Trattare con volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Con volumi d'acqua inferiori a 1.000 L/ha (per es. basso volume), fare riferimento alla dose ad ettaro, da intendersi come dose minima; con volumi superiori a 1.000 L/ha, fare riferimento alla dose per ettolitro. ► Cabrio Duo va applicato preventivamente. ► Si consiglia di usare Cabrio Duo nei periodi critici di sviluppo delle sopraelencate malattie delle colture. ► Con alte pressioni delle malattie, con forti precipitazioni o con rapida crescita della vegetazione è necessario impiegare la dose più alta e l'intervallo più breve tra i trattamenti. ► Si consiglia l'impiego di Cabrio Duo nell'ambito di un programma di trattamenti che preveda la rotazione di sostanze attive con diverso meccanismo d'azione.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: 1) Assicurarsi che l'attrezzatura sia pulita e tarata correttamente per il trattamento da effettuare. 2) Riempire il serbatoio con acqua fino a metà. 3) Mettere in moto l'agitatore del serbatoio prima di versarvi la dose di prodotto necessaria. 4) Continuando ad agitare la soluzione, aggiungere acqua sino al volume previsto per l'applicazione. 5) Dopo l'applicazione è buona pratica pulire l'attrezzatura con acqua.


FITOTOSSICITÀ: Cabrio Duo, su lattuga varietà Trocadero, nei primi giorni dopo il trattamento potrebbe manifestare fenomeni di decolorazione parziale della foglia che scompaiono nei giorni a seguire. Effettuare saggi preliminari.

COMPATIBILITÀ: In caso di miscela con altri prodotti, è buona prassi effettuare saggi preliminari su un numero limitato di piante, prima di estendere i trattamenti a tutta la coltura.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 14 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER CIPOLLA, AGLIO E SCALOGNO, 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA PER LE ALTRE COLTURE.

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata dal Ministero Dirigenziale del 25 MAR. 2013



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 gennaio 2013.

Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo per l'anno 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;

Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;

Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzioni media annua;

Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro n. 4, foglio n. 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalità di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilità a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilità a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;

Visti i D.M n. 8809 del 20 aprile 2011 e n. 26540 del 13 dicembre 2011 con i quali sono stati stabiliti i termini, le modalità e le procedure per l'erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;

Visti i propri decreti 18 gennaio 2012, n. 1324, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2012, registro n. 2, foglio n. 348, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2012, e 8 maggio 2012, n. 9948, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 57, con il quale sono state modificate, tra l'altro le modalità di calcolo dei parametri contributivi sulle polizze multi rischio per l'anno 2012;

Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 e i propri decreti 20 aprile 2011, 9 novembre 2011 e con i quali sono state stabilite le nuove procedure e modalità per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;

Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

Viste le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

Viste le proposte pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;

Ritenuto di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e Comunitaria;

Ritenuto altresì opportuno indirizzare l'aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire una migliore distribuzione territoriale delle imprese che si assicurano;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dell'art. 11 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, in attuazione del Regolamento (CE) n. 73/2009, e del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, si stabilisce quanto segue:



1.1 PRODUZIONI VEGETALI ASSICURABILI

CEREALI AVENA FARRO FRUMENTO GRANO SARACENO MAIS MIGLIO ORZO RISO SEGALE SORGO TRITICALE OLEAGINOSE COLZA GIRASOLE SOIA ORTICOLE AGLIO ASPARAGO BARBABIETOLA ROSSA BIETA BROCCOLI CARCIOFI CARDO ALIMENTARE CAROTA CAVOLFIORE CAVOLO CETRIOLI CIPOLLE COCOMERI FINOCCHI FRAGOLE INSALATE MELANZANE MELONI PEPERONI POMODORI PORRO RADICCHIO RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SPINACI ZUCCA ZUCCHINA LEGUMINOSE ARACHIDE CECI CICERCHIE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE LENTICCHIE	Segue LEGUMINOSE LUPINI PISELLI FORAGGERE ERBA MEDICA ERBAI FAVINO LOIETTO SULLA TRIFOGLIO LUPINELLA COLTURE INDUSTRIALI ARBOREE DA BIOMASSA ERBACEE DA BIOMASSA BARBABIETOLA ZUCCHERO PATATE PIOPPO TABACCO SUGHERETE TESSILI CANAPA LINO POMACEE MELE PERE DRUPACEE ALBICOCCHE CILIEGE NETTARINE PESCHE SUSINE AGRUMI ARANCE BERGAMOTTO CEDRO KUMQUAT LIMONI MANDARANCE MANDARINI POMPELMI SATSUMA OLIVICOLE OLIVE DA OLIO OLIVE DA TAVOLA VITICOLE UVA DA TAVOLA UVA DA VINO FRUTTICOLE VARIE ACTINIDIA CACHI CASTAGNE FICHI FICHI D'INDIA	Segue FRUTTICOLE VARIE GELSO LAMPONI MIRTILLI MORE NESPOLO DEL GIAPPONE RIBES UVA SPINA ALTRE FRUTTICOLE FRUTTA IN GUSCIO MANDORLE NOCCIOLE NOCI PISTACCHIO ORNAMENTALI PIANTE FLORICOLE FRONDE ORNAMENTALI VIVAI ARBOREE E ERBACEE VIVAI PIANTE ARBOREE DA FRUTTO PIANTE DI VITI PORTAINNESTO VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE ERBACEE VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Erbacee perenni Piante da fiore Palme Rampicanti Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE FORESTALI PIANTE AROMATICHE ANICE BASILICO CORIANDOLO PEPERONCINO PREZZEMOLO ALTRE AROMATICHE ALTRE COLTURE MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PIANTE OFFICINALI
---	---	---



1.2 AVVERSITA' ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

1.2.1 - Avversità catastrofali

Anno 2013	Anno 2014
ALLUVIONE	ALLUVIONE
SICCITA'	SICCITA'
	GELO

1.2.2 Altre avversità

Anno 2013	Anno 2014
COLPO DI SOLE E VENTI SCIROCCALI	COLPO DI SOLE E VENTI SCIROCCALI
ECCESSO DI NEVE	ECCESSO DI NEVE
ECCESSO DI PIOGGIA	ECCESSO DI PIOGGIA
GELO BRINA E SBALZI TERMICI	BRINA E SBALZI TERMICI
GRANDINE	GRANDINE
VENTI FORTI	VENTI FORTI

1.3 STRUTTURE AZIENDALI ASSICURABILI

IMPIANTI DI PRODUZIONI ARBOREE E ARBUSTIVE
RETI ANTIGRANDINE
SERRE E TUNNEL FISSI RIVESTIMENTO IN FILM PLASTICO
SERRE FISSE RIVESTIMENTO IN VETRO NON TEMPERATO O PLASTICA
SERRE FISSE RIVESTITE IN VETRO
OMBRAI - strutture indipendenti in ferro zincato coperte con rete ombreggiante
IMPIANTI ANTIBRINA

1.4 AVVERSITA' ASSICURABILI CON POLIZZA PLURIRISCHIO A CARICO DELLE STRUTTURE AZIENDALI DI CUI AL PUNTO 1.3

GRANDINE - TROMBA D'ARIA - ECCESSO DI NEVE - VENTO FORTE - URAGANO - FULMINE - GELO (quest'ultimo solamente per impianti di produzioni arboree e arbustive)



1.5 FITOPATIE ASSICURABILI A CARICO DELLE PRODUZIONI VEGETALI DI CUI AL PUNTO 1.1

ALTERNARIA
ANTRACNOSI
ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS PARASITICUS
BATTERIOSI
BOTRITE
CANCRO BATTERICO DELLE POMACEE
CARBONE
COLPO DI FUOCO BATTERICO (<i>erwinia amylovora</i>)
CORINEO
VIROSI
FLAVESCENZA DORATA
FUSARIOSI
MAL DEL PIEDE
RUGGINI
SEPTORIOSI
MAL DELL' ESCA
OIDIO
MAL DELL'INCHIOSTRO
MARCIUME BRUNO
MARCIUME RADICALE
TICCHIOLATURA
PERONOSPORA
VAIOLATURA DELLE DRUPACEE (<i>Sharka</i>)

1.6 INFESTAZIONI PARASSITARIE A CARICO DI PRODUZIONI VEGETALI, DI CUI AL PUNTO 1.1

CINIPIDE DEL CASTAGNO
DIABROTICA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
TIGNOLE DEL POMODORO
TARLO ASIATICO (<i>anoplophora spp</i>)
MOSCIERINO DEI PICCOLI FRUTTI (<i>Drosophila Suzukii</i>)

1.6.1 Perdite dovute ad animali selvatici a carico dell'uva da vino



1.7 ALLEVAMENTI ZOOTECNICI ASSICURABILI

BOVINI
BUFALINI
SUINI
OVICAPRINI
AVICOLI
API
EQUINI
CUNICOLI

1.7.1 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI BOVINI E BUFALINI

AFTA EPIZOOTICA
BRUCELLOSI
PLEUROPOLMONITE
TUBERCOLOSI
LEUCOSI ENZOOTICA
BLUE TONGUE
ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA
CARBONCHIO EMATICO
DIARREA VIRALE BOVINA
RINOTRACHEITE INFETTIVA/ MALATTIA DELLE MUCOSE
PARATUBERCOLOSI

1.7.2 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI SUINI

PESTE SUINA CLASSICA
PESTE SUINA AFRICANA
VESCICOLARE SUINA
AFTA EPIZOOTICA
TRICHINELLOSI
MORBO DI AUJESZKY

1.7.3 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI OVICAPRINI

BLUE TONGUE
BRUCELLOSI
AFTA EPIZOOTICA
SCRAPIE

1.7.4 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

INFLUENZA AVIARIA
NEWCASTLE
SALMONELLOSI



1.7.5 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI DI API

NOSEMIASI
PESTE AMERICANA
PESTE EUROPEA
VARROASI
ACARIOSI
AMEBIASI
INFESTAZIONE DA AETHINIA TUMIDA

1.7.6 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI EQUINI


INFUENZA EQUINA
ENCEFALITE EQUINA
ANEMIA INFETTIVA
ARTERITE VIRALE

1.7.7 EPIZOOZIE ASSICURABILI NEGLI ALLEVAMENTI CUNICOLI

PASTEURELLOSI
ENTEROCOLITE EPIZOOTICA
COLIBACILLOSI
STAFILOCOCCOSI
COCCIDIOSI
INFESTAZIONE DA PASSALURUS AMBIGUUS
ROGNA AURICOLARE E CUTANEA
ENCEFALITOZONOSI
DERMATOFITOSI
MIXOMATOSI
MALATTIA EMORRAGICA VIRALE

1.8 GARANZIE ASSICURABILI PER LE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DI CUI AL PUNTO 1.7

MANCATO REDDITO
MANCATA PRODUZIONE DI LATTE BOVINO
ABBATTIMENTO FORZOSO
COSTO DI SMALTIMENTO
COSTO DI MACELLAZIONE IN AZIENDA



Art. 2.

1. I valori assicurabili con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008.

Art. 3.

1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.

2. Per l'anno 2013 la copertura assicurativa dovrà comprendere almeno due avversità atmosferiche tra quelle elencate all'art. 1.2.2 ed eventualmente le fitopatie e gli attacchi parassitari, elencati all'art. 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio.

A partire dall'anno 2014 la copertura assicurativa dovrà comprendere almeno tre avversità atmosferiche, elencate all'art. 1.2.2, a cui si potranno aggiungere fitopatie, attacchi parassitari, elencati all'art. 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio.

3. Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche coprono l'insieme delle avversità elencate all'art. 1, punto 1.2. Con le stesse polizze che assicurano le avversità atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.

4. Nuovi schemi di polizza di cui al punto precedente, che differiscono dalle tipologie già ammesse all'agevolazione pubblica nell'anno precedente, devono essere preventivamente assentiti dal Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, si intendono autorizzati; detto termine può essere sospeso per acquisizione di valutazioni tecniche o supplementi istruttori fino al ricevimento della documentazione.

5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità elencate all'art. 1, punto 1.4.

6. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.

7. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversità per singola specie assicurata elencate all'art. 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7 ad eccezione delle epizoozie a sviluppo endemico e di quelle inserite a carattere sperimentale che possono essere comprese facoltativamente.

8. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi coperte anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree periferiche.

9. Le garanzie a copertura della riduzione delle produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi sono introdotte con polizze a carattere sperimentale.

10. La copertura assicurativa è riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.

11. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui al punto 2 (avversità atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), non è consentita la stipula di più polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento.

12. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b). A tal fine le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili. Per lo stesso scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.

Art. 4.

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia.



2. Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale e macroso, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999.

3. Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.

Art. 5.

1. La spesa premi ammissibile a contributo è pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.

2. Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversità atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.

3. La misura del contributo è determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilità di bilancio, sarà contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, può essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'art. 12, comma 2, punto a), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006.

4. In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali, su richiesta della Regione interessata, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le previsioni assicurative contenute all'art. 1, per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex Post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.

5. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 2 del presente decreto e tenuto conto delle disponi-

bilità di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:

a) Polizze con soglia di danno:

Colture/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con due avversità solo per l'anno 2013: fino al 65% della spesa ammessa;

Colture/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio con almeno tre avversità: per il 2013 fino al 75% della spesa ammessa. A partire dal 2014 la percentuale di aiuto massima per questa tipologia di polizze potrà arrivare fino al 65% della spesa ammessa;

Colture/eventi assimilabili a calamità naturali/multirischio: fino all'80% della spesa ammessa;

Colture (esclusa uva da vino)/fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio con almeno tre avversità o multirischio: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);

Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio: fino all'80% della spesa ammessa;

Allevamenti/epizootie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);

b) Polizze senza soglia di danno:

Colture (compresa uva da vino)/altri eventi climatici, fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio o multirischio: fino al 50% della spesa ammessa;

Uva da vino/perdite dovute ad animali selvatici: fino al 50% della spesa ammessa;

Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamità naturali/pluririschio: fino al 50% della spesa ammessa;

Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;

Allevamenti/epizootie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 50% della spesa ammessa;

Allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 50% della spesa ammessa;

Allevamenti/necessità di macellazione con inidoneità al trasporto/Costo di macellazione in azienda: fino al 50% della spesa ammessa.


Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 224




ALLEGATO 1

TIPOLOGIE CULTURALI ASSICURABILI

UVA	RIBES
UVA DA VINO	UVA SPINA
UVA DA VINO SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MANDORLE
UVA DA TAVOLA	NOCCIOLE
UVA TAVOLA SOTTO PROTEZIONE	NOCI
FRUTTA	PISTACCHI
ACTINIDIA	GIUGGIOLE
ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MELAGRANE
ALBICOCCHIE	AVOCADO
ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	CEREALI
CILIEGE	AVENA
CILIEGIE PROTETTE	FARRO
NETTARINE	FRUMENTO DURO
NETTARINE PRECOCI	FRUMENTO TENERO
NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MIGLIO
NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	ORZO
MELE	SEGALE
MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	TRITICALE
MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	FRUMENTO DURO SEME
PERE	FRUMENTO TENERO SEME
PERE PRECOCI	ORZO SEME
PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	SEGALE DA SEME
PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	RISO
PESCHE	RISO INDICA
PESCHE PRECOCI	MAIS E ALTRE
PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MAIS DA GRANELLA
PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	MAIS DA SEME
SUSINE	MAIS DOLCE
SUSINE PRECOCI	MAIS DA INSILAGGIO
SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	SORGO
SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	GRANO SARACENO
ARANCE MEDIO TARDIVE (varietà: moro, ovale calabrese, washington navel, valencia, tarocco comune, tarocco dal muso, tarocco giallo, tarocco scirè, vaniglia)	ORTIVE E ORNAMENTALI
ARANCE PRECOCI (varietà: navelina, tarocco nucellare)	AGLIO
BERGAMOTTI	ASPARAGO
CEDRO	BIETA DA COSTA
KUMQUAT	BIETA LISCIA DA TAGLIO
LIMONI MEDI-MEDI TARDIVI (varietà: verdello)	BROCCOLETTO
LIMONI PRECOCI (varietà: primofiore, invernale)	BROCCOLO
MANDARANCE	CARCIOFO
MANDARANCE PRECOCI	CARDO
MANDARINI MEDIO-TARDIVI (varietà: ciaculli)	CAROTA
MANDARINI PRECOCI (varietà: avana o comune)	CAVOLIORE
POMPELMI	CAVOLO CAPPUCCIO
SATSUMA	CAVOLO VERZA
CACHI	CAVOLO NERO
CASTAGNE	CETRIOLI
FICHI	CIPOLLE
FICHI D'INDIA	CIPOLLINE
GELSI	COCOMERI
LAMPONI	FINOCCHI
LAMPONI SOTTO RETE ANTIGRANDINE,	FIORI DI ZUCCHINA
MIRTILLI PROTETTI	FRAGOLE
MIRTILLI	FRAGOLE PROTETTE
MORE	INSALATE
NESPOLE DEL GIAPPONE	MELANZANE
	MELONI
	PEPERONI
	PORRO
	RADICCHIO



<p>Segue ORTIVE E ORNAMENTALI</p> <p>RAPA BARBABIETOLA ROSSA RAVANELLO SCALOGNO SEDANO SEDANO DA SEME SPINACI ZUCCA ZUCCHINA FIORE ZUCCHINE FAGIOLI FAGIOLINI FAVE PISELLI PISELLI SEME BARBABIETOLA ROSSA SEME CAROTA SEME CAVOLFIORE SEME CAVOLI SEME CETRIOLI SEME CICORIA SEME CIPOLLA SEME FINOCCHIO SEME INDIVIA SEME LATTUGHE SEME PORRO SEME RAPA SEME RAVANELLO SEME SPINACIO SEME ZUCCA SEME ZUCCHINE SEME ORTICOLE SOTTO SERRA ORTICOLE SOTTO TUNNEL FLORICOLE IN PIENO CAMPO FLORICOLE SOTTO SERRA FLORICOLE SOTTO TUNNEL FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO</p> <p>POMODORI POMODORO CONCENTRATO POMODORO DA TAVOLA POMODORO PELATO</p> <p>ALTRE INDUSTRIALI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO COLZA GIRASOLE SOIA PATATA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO SEME COLZA SEME GIRASOLE SEME PATATA DA SEME TABACCO</p> <p>OLIVE OLIVE OLIO OLIVE TAVOLA</p> <p>VIVAI ASTONI PIANTE FRUTTO NESTI DI VITI PIANTE DI VITI PORTA INNESTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Arbusti Erbacee perenni Pianta da fiore Palme Rampicanti</p>	<p>Segue VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Rosai Altre ornamentali</p> <p>VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO Siepi Alberi ornamentali sempreverdi Alberi ornamentali caducifoglie Altre ornamentali</p> <p>VIVAI DI PIANTE INDUSTRIALI VIVAI DI PIANTE DI OLIVO VIVAI DI PIOPPI VIVAI DI VITI VIVAI DI PIANTE FORESTALI</p> <p>ALTRE COLTURE ARACHIDI CECI CICERCHIA FAVINO FAVINO DA SEME LENTICCHIE LUPINI ERBA MEDICA ERBA MEDICA SEME ERBAI GRAMINACEE ERBAI LEGUMINOSE ERBAI MISTI LOIETTO LOIETTO DA SEME LUPINELLA PISELLO PROTEICO PRATO PRATO PASCOLO SULLA TRIFOGLIO TRIFOGLIO SEME ERBACEE DA BIOMASSA ARBOREE DA BIOMASSA PIOPPO SUGHERETE CANAPA CANAPA DA SEME LINO ANICE ANICE STELLATO ANICE STELLATO DA SEME BASILICO BASILICO DA SEME CORIANDOLO CORIANDOLO DA SEME CRESCIONE DA SEME LINO DA SEME NON TESSILE ANETO DA SEME PEPERONCINO PREZZEMOLO PREZZEMOLO SEME RUCOLA SEME MIRTO ROSA CANINA ZAFFERANO PISTILLI ZAFFERANO BULBI LUPPOLO FIENO GRECO PIANTE AROMATICHE PIANTE OFFICINALI</p>
--	---



ALLEGATO 2

METODOLOGIA DI CALCOLO
DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI*Culture.*

Il parametro contributivo è pari alla media delle tariffe disponibili degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione comune/prodotto/garanzia (pluririschio e multirischio). In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

La tariffa media sopracitata è calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi del periodo di riferimento)/(somma dei valori assicurati nel periodo di riferimento)] x 100.

Il parametro contributivo massimo per la pluririschio con due eventi è: 20 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1; per il resto delle combinazioni il parametro massimo è 25.

Ai fini del calcolo delle tariffe medie degli ultimi tre anni si utilizzano i seguenti dati assicurativi:

pluririschio con due eventi: dati delle polizze pluririschio con due eventi (sia avversità catastrofali che altre avversità);

pluririschio con almeno tre eventi: dati delle polizze pluririschio con tre e più eventi (sia avversità catastrofali che altre avversità);

multirischio: dati delle polizze multirischio.

Produzioni zootecniche.

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione provincia/prodotto/garanzia. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla media nazionale dei tre anni della combinazione prodotto/garanzia.

La tariffa media degli ultimi tre anni è calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio)/(somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio)] x 100.

Strutture.

Il parametro contributivo è pari alla tariffa media nazionale degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni prodotto. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

La tariffa media degli ultimi tre anni è calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio)/(somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio)] x 100.

Nuovi assicurati.

Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUA A non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni è pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.

ALLEGATO 3

2. — DEFINIZIONI DI EVENTI E GARANZIE

I — *Eventi avversi.*

Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilità idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alle produzioni assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Alluvione: calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.

Vento Sciroccale: movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Siccità: straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalità delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccità devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.

Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensità arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensità arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensità di tale avversità atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralità di enti e/o colture limitrofe.

II — *Garanzie.*

Garanzie pluririschio si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da almeno due eventi, per l'anno 2013 e almeno 3 eventi per l'anno 2014, tra quelli ammessi all'assicurazione agevolata.

Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversità atmosferiche.

Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata comprensiva, eventualmente, delle fitopatie e degli attacchi parassitari. In termini di valore la mancata resa dovrà essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo n. 102/2004, modificato dal decreto legislativo n. 82/2008.



III — *Garanzie zootecnia.*

Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorità sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate.

Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termici igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidità, per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).

Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorità sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.

Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelievamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonché i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.

Costo di macellazione in azienda: Costo sostenuto per l'abbattimento in azienda di animali da avviare alla macellazione che si trovano in condizioni di inidoneità al trasporto ai sensi della normativa comunitaria a causa di lesioni, problemi fisiologici, patologie. L'inidoneità al trasporto dovrà essere certificata dal veterinario ispettore al macello.

13A03469

DECRETO 2 aprile 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Marino S.r.l.», in Santa Maria a Vico al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*) e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 7 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 96 del 27 aprile 2009 con il quale al laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (CE), Via Nazionale Appia n. 81 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 marzo 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 febbraio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (CE), Via Nazionale Appia n. 81, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 23 febbraio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Marino S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.


Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI



Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R2009
Sostanze fenoliche totali	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 Met. XXXV
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01 R2009, par. 4-A (picnometria)
Acidità fissa	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04 R2009 par. 2.2 (metodo di riferimento)
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-11 R2006
Estratto secco ridotto (da calcolo)	OIV MA-AS2-03 R2009, par. 4 (metodo densitometrico) + OIV MA-AS311-01 R2009, par. 3.1
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03 R2009, par. 4 (metodo densitometrico)
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01 R2009, par. 4 (picnometria)
Metanolo	OIV MA-AS312-03A R2009
Saccarosio	OIV MA-AS311-04-(TLC) R2009
Solfati	OIV MA-AS321-05 R2009, par. 3
Zuccheri riduttori	OIV MA-AS311-01 R2009, par. 3,1

13A03410

DECRETO 2 aprile 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Marino S.r.l.», in Santa Maria a Vico al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'articolo 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'articolo 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'articolo 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'articolo 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 7 aprile 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 97 del 28 aprile 2009 con il quale al laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (CE), Via Nazionale Appia n. 81 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 28 marzo 2013;



Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6 febbraio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Marino S.r.l., ubicato in Santa Maria a Vico (CE), Via Nazionale Appia n. 81, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 23 febbraio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Marino S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2013

Il direttore generale: VACCARI

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Composizione degli acidi grassi "Esteri metilici"	UNI EN ISO 5508:1998 + UNI EN ISO 5509:2001
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Indice di rifrazione	ISO 6320:2000/Cor 1:2006(E)
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993

13A03411

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Società cooperativa Piccola Pesca a r.l.», in Stella e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 1° dicembre 2010 e successivo accertamento del 14 febbraio 2011 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;



Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 4 dicembre 2012 prot. n. 247947, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative, di cui agli artt. 18 e 19 della legge 17.02.1971, n. 127, espresso nella riunione dell'8 ottobre 2012;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA PICCOLA PESCA A R.L." con sede in Stella (SV), costituita in data 21 dicembre 1993, codice fiscale 01070720097, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo né Monti (RE) l'1 settembre 1959, con studio in Genova, Viale Brigata Bisagno 4/1, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03178

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «J. & S. - Società cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze della relazione di mancata revisione effettuata in data 10 aprile 2012 dal revisore incaricato dall'Unione Italiana Cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 6 novembre 2012 prot. n. 227967, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "J. & S. — SOCIETA' COOPERATIVA A R.L." con sede in Roma, costituita in data 04 aprile 2007, codice fiscale 09465751007, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e l'avv. Massimo Camaldo, nato a Castelluccio Inferiore (PZ) il 07 settembre 1959, con studio in Roma, Via Velletri n. 21 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03179



DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Oltre società cooperativa sociale», in Montefiascone e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.:

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 17 gennaio 2011 e successivo accertamento del 2 maggio 2011 effettuate dal revisore incaricato dalla Confederazione Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 2 novembre 2012 prot. n. 226235, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 *septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede in Montefiascone (VT), costituita in data 7 settembre 2001, codice fiscale 01693000562, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Armando De Bonis, nato a Luzzi (CS) il 20 aprile 1957 e residente in Roma, Via Vito Sinisi n.47, sc.B, int.6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03180

DECRETO 18 marzo 2013.

Scioglimento della «Zootecnica Monte Petrella - Società cooperativa», in Santomena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.:

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il Decreto Direttoriale 4 gennaio 2010 con il quale la Società Cooperativa "ZOOTECNICA MONTE PETRELLA — SOCIETA' COOPERATIVA" con sede in Santomena (SA) è stata posta in gestione commissariale con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Stefano Vuoto;

Visto il Decreto Direttoriale 27 gennaio 2010 con il quale il dott. Giuseppe Vittoria è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Stefano Vuoto, rinunciatario;

Visto il Decreto Direttoriale 11 marzo 2011 con il quale la procedura è stata ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 2011 ed il Dr. Giuseppe Vittoria è stato confermato commissario governativo;

Visto il Decreto Direttoriale 5 giugno 2012 con il quale l'avv. Antonio Acinapura è stato nominato commissario governativo in sostituzione del dott. Giuseppe Vittoria, rinunciatario;

Vista la relazione del commissario governativo avv. Antonio Acinapura datata 5 dicembre 2012 con la quale lo stesso propone l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 19 dicembre 2012 prot. n. 259083 ha prodotto per mezzo dell'Avv. Francesco Gimigliano le proprie considerazioni pervenute in data 17 gennaio 2013 prot. 8390, in opposizione alla nomina del commissario liquidatore;

Tenuto conto che le osservazioni formulate dal predetto legale, peraltro già in passato formulate e sottoposte al vaglio dell'ultimo commissario governativo, non possono essere accolte in quanto:

- di fatto la cooperativa non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita,


- non è stata reintegrata, nei termini di legge, la compagine sociale che dal 20 ottobre 2010 risulta costituita esclusivamente da n. 2 soci,

- gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle Imprese che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione Centrale per le Cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “ZOOTECNICA MONTE PETRELLA — SOCIETA’ COOPERATIVA” con sede in Santomenna (SA), costituita in data 11 ottobre 1977, codice fiscale 00619400658, è sciolta per atto d’autorità ai sensi dell’art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l’avv. Maria Rosaria Torelli, nata a Salerno l’11 maggio 1969, con studio in Salerno, Via Roma n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 marzo 2013

Il direttore generale: ESPOSITO

13A03181

DECRETO 22 marzo 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.SV.EDIL - Consorzio sviluppo edilizio - Società cooperativa», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l’istanza del 26 febbraio 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 28 febbraio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società “CO.SV.EDIL — CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIO - SOCIETA’ COOPERATIVA” sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell’associazione di rappresentanza conclusa in data 31 gennaio 2013 e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 25 febbraio 2013, dalle quali si rileva lo stato d’insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d’ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 1 marzo 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l’avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all’Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 7 marzo 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all’adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 19 marzo 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all’esito dell’istruttoria condotta, richiede l’adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l’art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l’art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell’art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell’associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa “CO.SV.EDIL — CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIO - SOCIETA’ COOPERATIVA”, con sede in Bologna (codice fiscale 02380160370) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell’art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Pallotti, nata a Bologna il 3 agosto 1971 e residente in Budrio (BO), piazza 8 marzo, n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 marzo 2013

*D’Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
TORSELLO*

13A03177



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

DECRETO RETTORALE 3 aprile 2013.

Modificazioni allo Statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240;

Visto il D.R. n. 14 Reg. L in data 16 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.28 del 3 febbraio 2012, con cui è stato emanato lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma;

Viste le deliberazioni n. 495/17418 e n. 495/17420 assunte dal senato accademico in data 17 dicembre 2012, con cui sono state approvate le modifiche all'art. 9 e agli artt. 1 e 34 dello Statuto dell'Università di Parma;

Viste le deliberazioni n. 506/29618 e n. 506/29619 con cui il Consiglio di Amministrazione, in data 18 dicembre 2012, ha espresso parere favorevole alle modifiche all'art. 9 e agli artt. 1 e 34 dello Statuto dell'Università di Parma;

Vista la nota prot. n. 2469, in data 23 gennaio 2013, con la quale è stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il testo contenente le proposte di modifica allo Statuto per il controllo di legittimità e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989;

Preso atto della nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pervenuta e assunta al prot. 5503 in data 13 febbraio 2013;

Ritenuto che sia utile compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo Statuto dell'Ateneo;

Decreta:

1) Lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma è modificato come segue:

L'art. 1, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. L'Università degli Studi di Parma, di seguito denominata Università o Ateneo, è un Ente pubblico senza scopo di lucro e ha per fini primari la promozione, la elaborazione e la diffusione del sapere scientifico, la istruzione superiore, la formazione permanente, mediante il libero esercizio della ricerca, dell'insegnamento, dello studio, al servizio della società, nel rispetto dei diritti inalienabili della persona umana.».

L'art. 9, comma 7, punto 7.4, è sostituito dal seguente:

«7. L'elettorato attivo per la elezione del Rettore spetta:

omissis

7.4. alla rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento, di cui all'art. 22 comma 22 secondo capoverso del presente Statuto.».

L'art. 34 è sostituito dal seguente:

«1. L'Università ha piena autonomia finanziaria, contabile e gestionale nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.

2. Le entrate dell'Università sono costituite da trasferimenti dello Stato, di altri Enti pubblici e privati, da tasse e da contributi stabiliti nell'ambito della legislazione vigente che si applica all'Università, da forme autonome di finanziamento quali erogazioni di Enti pubblici e privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità, corrispettivi di contratti e convenzioni.

3. L'Università ha piena autonomia negoziale che esercita per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali nel rispetto della legislazione vigente, in quanto compatibile con la peculiarità dell'ordinamento universitario.

4. L'Università può porre in essere ogni atto negoziale, ivi compresi atti di costituzione, di adesione a società e altre forme associative e consortili anche di diritto privato, nonché di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a società di capitali in Italia e all'estero, per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca e in ogni caso utili per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

5. L'eventuale avanzo di amministrazione viene destinato per le finalità dell'Ente di cui all'art. 1 del presente Statuto.».

2) Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 3 aprile 2013

Il rettore: FERRETTI

13A03421



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 19 aprile 2013 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani che, previo deposito di certificati di iscrizione alle liste elettorali, dichiarano di voler promuovere ai sensi dell'art. 71 della Costituzione e art. 48 in relazione all'art. 7 della legge 25.5.1970 n. 352 una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

“Norme in materia di tutela animale”

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: GIOVANI DEMOCRATICI AREZZO c/o PD di Arezzo – Piazza Sant'Agostino n. 25 – AREZZO, cell. 3498336438 e-mail: tutelanimale@gmail.com.

13A03671

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale alla Società Edipower S.p.A. per l'esercizio della centrale termoelettrica, in San Filippo del Mela.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. DEC - MITE - 0000111 - del 4 aprile 2013, si è provveduto all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla Società Edipower S.p.A., identificata dal codice fiscale 13442230150, con sede legale in Via Foro Buonaparte n. 31, 20121 - Milano, per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel Comune di San Filippo del Mela (Messina), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e <http://aia.minambiente.it>

13E03422

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del trasferimento della Casa di Procura della Congregazione delle Domenicane di Betania, in Monte Porzio Catone.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 marzo 2013, viene approvato il trasferimento della sede della Casa di Procura della Congregazione delle Domenicane di Betania da Monte Porzio Catone - località Fontana Candida (Roma) a Torino.

13A03420

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-093) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 3 0 4 2 0 *

€ 1,00

